



# *Informazioni Previdenziali*

*( Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)*

**Numero - 1**  
**Gennaio 2006**

**Dall' INPS**

**Lavoratori agricoli**

**Rilevate il 30 Ottobre le retribuzioni medie provinciali degli OTD e OTI del settore agricolo per la determinazione delle medie salariali**

**Circolare n° 118 del 14 Dicembre 2005-12-25**

**Pensioni al minimo**

**L'importo aggiuntivo di 154,94 euro sulla tredicesima rata di pensione**

Come ogni anno l' INPS ricorda i requisiti per il diritto ed i criteri di corresponsione dell'importo aggiuntivo per gli incapienti disposto dall'art. 70 della Legge 388/2000.

Per le pensioni con decorrenza in corso d'anno, l'importo corrisposto e i limiti di reddito relativi sono riproporzionati.

Dal momento che l'INPS non ha ancora effettuato le ricostituzioni relative alle risultanze della verifica reddituale 2005 per il 2004, un apposita comunicazione nel mod. ObisM del 2006 avvertirà che l'attribuzione dell'importo aggiuntivo per il 2005 è da ritenersi tuttora provvisoria in quanto determinata sulla base di redditi comunicati per anni precedenti.

**Circolare n° 119 del 14 Dicembre 2005-12-25**

**Rinnovo delle pensioni 2006**

**Aggiornati gli importi**

L'INPS dà notizia , con al circolare 120/2005, dei criteri seguiti nel rinnovare i mandati di pagamento delle pensioni 2006.

Alla circolare sono allegate: le tabelle degli importi minimi di pensione e degli assegni nonché dei limiti di reddito influenti per il diritto e la misura delle prestazioni che vi sono soggette; la copia del modello "CUD 2006"; gli schemi delle dichiarazioni di responsabilità da rilasciare da parte degli invalidi civili.

Viene precisato che anche per l'anno 2006 è stato disposto l'invio in unico plico del Mod. ObisM, del Mod. CUD 2006 e della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV.

**Circolare n° 120 del 28 Dicembre 2005**

**Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva Inps-Inail**

L' Inps indica le modalità per la richiesta e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva ( **DURC** ).

Per Durc deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps e Inail.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché l'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'art. 2 della legge 266/2002 ha esteso l'obbligo del Durc oltre che al settore edile anche alle altre tipologie di appalti nonché alla gestione di servizi e attività in convenzione o concessione con Enti pubblici, prevedendo altresì, che le modalità di rilascio del Durc siano stabilite da Inps e Inail.

Un ulteriore ampliamento della sfera di applicazione della legge 266/2002, inoltre, è stato previsto dal collegato fiscale alla Finanziaria 2006, secondo il quale le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il Durc per accedere ai benefici o alle sovvenzioni comunitarie.

**Circolare n° 122 del 30 Dicembre 2005**

## **Assegni Familiari e quote di maggiorazione della pensione per l'anno 2006**

### ***Rivalutati i limiti di reddito***

Dal 1 gennaio 2006, sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

I limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico e quindi del riconoscimento del diritto, risultano fissati per tutto l'anno 2006, in 602,17 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato e in 1.053,80 euro per 2 genitori.

**Queste disposizioni trovano applicazione** nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno al nucleo familiare, e cioè **nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e piccoli coltivatori diretti** ( cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari ) **dei pensionati delle gestioni speciali**, per i lavoratori autonomi ( cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione)

### ***Circolare n° 2 del 4 gennaio 2006***

## **Contribuzione**

### ***Riduzione del costo del lavoro***

La Finanziaria 2006, introduce, dal 1 Gennaio 2006, un esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della Legge 88/89 nella misura di un punto di percentuale.

### ***Circolare n° 3 del 5 Gennaio 2006***

## **Riscossione**

### ***Fondo di solidarietà dei dipendenti delle Az. Concessionarie della riscossione dei tributi erariali***

Il Dlgs. n° 203 del 30/9/05, convertito nella legge 248/05, ha innalzato a 96 mesi il periodo massimo di permanenza nel Fondo inizialmente fissato a 60 mesi.

La legge 248/2005 ha stabilito anche che le domande di assegno straordinario possono essere presentate entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del Dlgs. 375/2003, anziché entro 6 anni come disposto dallo stesso decreto ministeriale.

Le richieste di erogazione degli assegni, quindi, possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo 30 Gennaio 2004 – 29 gennaio 2014.

### ***Messaggio 858 del 10 gennaio 2006***

## **Esposizione all'amianto**

### ***I coefficienti per il calcolo dei benefici previdenziali***

L' INPS con il messaggio 41791/05, dando attuazione alle disposizioni contenute nella circolare 58/2005, illustra le linee guida per il calcolo dei benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto, dando attuazione alle disposizioni contenute nella circolare 58/2005.

Con questo messaggio vengono fornite le istruzioni per acquisire le informazioni contenute nelle certificazioni INAIL per il riconoscimento del beneficio pensionistico.

Per quanto riguarda l'acquisizione delle certificazioni INAIL, si possono presentare tre ipotesi:

1) - La prima riguarda lavoratori che hanno subito un'esposizione superiore a 10 anni e che abbiano svolto attività soggetta ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, derivanti da esposizione all'amianto gestita dall' INAIL. In questo caso, al momento del pensionamento si dovrà moltiplicare il numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,5, utile per il diritto e la misura della prestazione.

2) – I lavoratori che hanno svolto attività non soggetta ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da amianto, se l'esposizione è durata almeno dieci anni, al momento del pensionamento la moltiplicazione del numero delle settimane di esposizione per il coefficiente 1,25 sarà utile solo per la misura della prestazione.

3) Per lavoratori con un'esposizione di durata inferiore a 10 anni, o per periodi di lavoro in miniere o cave di amianto, al pensionamento la moltiplicazione del numero di settimane di esposizione per il coefficiente 1,5 sarà utile per il diritto e per la misura della prestazione.

**Messaggio n° 4179 del 23 Dicembre 2005**

### **Dall'INPDAP**

#### **Somme pensionistiche indebite**

**Alle somme indebitamente corrisposte dall'INPDAP in quanto ordinatore primario di spesa si applicano gli articoli 204 e 205 del Testo Unico 1092/73**

A decorrere dal 1 Ottobre 2005, è stato completato il passaggio all'Inpdap delle prestazioni pensionistiche relative al personale dipendente da Enti e Amministrazioni statali iscritte alle casse gestite dagli ex istituti di previdenza ed alla CPTS, con esclusione di quelle appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare

L'Inpdap diventa ordinatore primario di spesa, assume la responsabilità d'eventuali errori di calcolo, o di diritto, della pensione, ferma restando quella relativa all'Ente/Amministrazione datore di lavoro riguardo alla certificazione della posizione giuridica ed economica del dipendente.

Pertanto, la revoca o la modifica dei provvedimenti di pensione, emessi dall'INPDAP sulla base delle nuove procedure, è possibile soltanto nei casi ed entro i termini previsti dagli articoli 204 e 205 del Dpr 1092/73, per gli iscritti alla CPTS, e, per gli iscritti alla CPDEL dall'articolo 204 citato, nel termine di dieci anni previsto dall'articolo 26 della Legge 315/67.

Gli articoli citati disciplinano tempi e condizioni per la revoca o la modifica dei provvedimenti definitivi sul trattamento di quiescenza, che può avere luogo quando vi sia stato errore di fatto, sia stato omesso di tenere conto di elementi risultanti agli atti, vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo, siano stati rinvenuti documenti nuovi, il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi.

Qualora la rideterminazione della pensione comporti una diminuzione dell'importo annuo, le maggiori somme percepite non devono essere restituite, a condizione che non vi sia dolo del pensionato.

Rimane irrisolta la nota questione relativa alla "provvisorietà" dei provvedimenti emessi direttamente dalle Amministrazioni datori di lavoro, che dura da anni, con conseguenze spesso drammatiche quando gli indebiti accumulati raggiungono cifre notevoli.

**Circolare n° 50 del 6 Dicembre 2005**

#### **Calcolo della pensione**

**Pubblicato il coefficiente di capitalizzazione per le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema contributivo con decorrenza nel 2006.**

L'INPDAP comunica che il tasso di capitalizzazione del 2005, da utilizzare per rivalutare il montante contributivo maturato a tutto il 31 Dicembre 2004 per le pensioni o quote di pensione aventi decorrenza nel 2006 è **pari a 1,040506**.

**Nota operativa n° 43 del 6 Dicembre 2005**

## **Rinnovo pensioni 2006**

### **Le istruzioni dell' INPDAP**

Come ogni anno, l' INPDAP ha pubblicato una nota operativa con la quale dà conto dei criteri usati per gli adempimenti di fine anno legati al rinnovo delle pensioni per l'anno seguente, e, in particolare:

- Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l'anno 2004 e in via provvisoria per l'anno 2005;
- Determinazione dei limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli inabili maggiorenni orfani dipendenti pubblici o pensionati;
- Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;
- Attribuzione delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 1 comma 2, della Legge n° 544/1988;
- Conguaglio fiscale anno 2005 e rilascio certificazione fiscale;
- Applicazione delle addizionali all' Irpef, regionale e comunale;
- Calcolo del contributo di solidarietà per il periodo 2004/2006 di cui all'articolo 3 comma 1002, della Legge 350/2003.

Nella nota, l'Inpdap fornisce un utile riepilogo delle somme di perequazione applicabili alle pensioni con IIS separata e dei criteri da seguire per l'individuazione del requisito di " Carico" ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità ai superstiti maggiorenni inabili.

### **Nota operativa n° 44 del 21 Dicembre 2005**

## **Dalla Gazzetta Ufficiale – serie generale**

### **Rendita INAIL**

#### **Rivalutate le prestazioni INAIL**

Con due distinti decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state emanate le disposizioni per la rivalutazione, dal 1 Luglio 2005, delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore dell'industria e dell'agricoltura. In base a tali decreti dal 1° Luglio 2005, sono previste le seguenti variazioni:

#### **- settore industria**

La retribuzione media giornaliera per la determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua è fissata in euro 60,04;

L'assegno per l'assistenza personale continuativa è fissato in euro 415,13;

l'assegno una volta tanto da corrispondere agli aventi diritto, in caso di morte dell'assicurato per infortunio o per malattia professionale, è fissato in euro 1.663,34.

Ai fini della riliquidazione delle rendite i coefficienti annui di variazione sono determinati in: 1,0200 per l'anno 2003 e precedenti; in 1,0000 per l'anno 2004 e 1° semestre 2005;

#### **- settore agricoltura**

la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità e per morte dell'assicurato è fissata in euro 19.028,11;

l'assegno per l'assistenza personale continuativa è fissato in euro 415,13;

l'assegno una volta ogni tanto da corrispondere agli aventi diritto, in caso di morte dell'assicurato per infortunio o per malattia professionale, è fissato in euro 1.663,34;

La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1 Giugno 1993, è fissato in euro 12.608,40, in favore dei soggetti individuati dall'art. 205, comma 1, lettera b), del TU di cui al DPR n:1124/1965, e successive

- 6 -

modificazioni, e cioè per i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

**DDMM 20 Settembre 2005 in G.U. n° 281 del 2 Dicembre 2005.**

### **Controriforma delle Pensioni**

#### **Pubblicato il decreto delegato sulla Previdenza Complementare**

Dopo il decreto sull' incentivo al posticipo del pensionamento e quello relativo al Casellario delle posizioni attive preso l'INPS, il Governo dà attuazione ad un'altra parte della Legge 243/2004.

Come si ricorderà, con decreto legge n° 63/2005, convertito nella Legge 25/2005, il Governo aveva prorogato di 6 mesi il termine per l'emanazione del decreto delegato sulla previdenza complementare, facendolo assurgere al rango di testo unico della materia ( per questo genere di provvedimenti, i tempi per ottemperare alla delega sono fissati di solito in misura più ampia ).

Infatti, il testo del nuovo decreto sostituirà integralmente le disposizioni del vigente Dlgs. 124/93 ( a sua volta delegato dalla Legge 421/92) che continuerà ad avere effetto soltanto per quanto riguarda le misure di deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del nuovo decreto limitatamente alle prestazioni maturate fino a tale data.

La data di entrata in vigore del nuovo decreto è fissata al **1 gennaio 2008**, data dalla quale avrà effetto l'abrogazione del Dlgs. 124/92 e **decorrerà il termine di 6 mesi per il silenzio-assenso alla devoluzione del TFR maturando a forme di pensione complementare.**

Per il dettagliato commento della CGIL a questo provvedimento, si veda la scheda esplicativa a cura del Dipartimento nazionale politiche del Welfare.

Si veda anche il documento di giudizio complessivo sulla manovra sulle pensioni dopo la pubblicazione del Decreto sulla previdenza complementare.

**Dlgs. 5 Dicembre 2005 n° 252 in Supplemento ordinario n° 200/L alla Gazzetta Ufficiale n° 289 del 13 Dicembre 2005.**

### **Dal Ministero del Lavoro**

#### **Malattie gravi**

##### **Part-time possibile**

Il lavoratore affetto da patologie oncologiche può trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche di tipo verticale, per rendere compatibile la resa della prestazione con la ridotta capacità lavorativa. Lo evidenzia il Ministero del Lavoro, passando in rassegna gli istituti posti a tutela dei lavoratori afflitti da grave patologie.

E' questo un diritto soggettivo, che non può essere opposto dal datore di lavoro il quale è tenuto a riportare il rapporto di lavoro a tempo pieno, su richiesta del lavoratore che, nel frattempo, abbia superato la crisi o gli eventuali effetti invalidanti delle terapie salvavita.

Il datore di lavoro potrà rappresentare le proprie esigenze organizzative nella scelta delle modalità del part-time se orizzontale, verticale o mista, dell'orario e della sua distribuzione. Sono comunque, prioritarie le esigenze del lavoratore stante le difficoltà che la norma si pone, di tutela della salute come bene primario.

**Circolare n° 40 del 22 Dicembre 2005**

### **Legge 626**

#### ***Il medico del lavoro non può essere collaboratore della struttura sanitaria***

Il medico competente che nelle aziende si occupa delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, non può essere un collaboratore di una struttura che presta servizi di tipo sanitario., e tra questi anche la medicina del lavoro.

Lo afferma, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse, il Ministero del Lavoro, in risposta ad un interpellato presentato dall' ASCOM di Forlì.

**Nota n° 3148 del 22 Dicembre 2005**

### **Legge 30**

#### ***Importo del buono***

Il Ministero del Lavoro ha fissato in 10 euro la remunerazione oraria spettante al lavoratore occupato con contratto di lavoro accessorio.

Il contratto si rivolge in particolare ai soggetti a rischio di esclusione sociale come i pensionati, i disabili, i soggetti in comunità di recupero e i lavoratori extracomunitari, oltre a casalinghe e studenti.

La sperimentazione, non ancora avviata, in fase iniziale riguarderà le province di Verbania, Varese, Latina, Treviso, Bari, Bolzano e Catania.

**Decr. 30/9/05 – dalla gazzetta uff. del 29/12/2005 n° 302**

### **Collocamento Obbligatorio**

#### ***Prospetto entro il 31 gennaio.***

Il termine perentorio del 31 gennaio entro il quale i datori di lavoro devono inviare il prospetto sul collocamento dei disabili è perentorio, con la conseguenza che se cade di sabato non può essere prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo, in quanto la comunicazione può essere effettuata anche per via telematica.

I datori di lavoro interessati sono quelli che hanno più di 14 dipendenti.

**Nota n° 3146/2005 del 22 Dicembre 2005**

### **Apprendistato**

#### ***Risorse per la formazione***

Il Ministero del Lavoro ha stanziato 100 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, per il finanziamento della formazione nell'apprendistato anche oltre il compimento del 18° anno di età.

L'80% delle risorse viene ripartito in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, mentre il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2004, entro il limite massimo di 516 mila euro per Regione.

**Decreto 12 Dicembre 2005**

### **dalla Magistratura**

#### ***Maggiorazione agli ex combattenti e assimilati***

***Sentenza Corte di Cassazione 14185/05***



Con la sentenza n° 14285 del 4/5/2005 la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – ha ribadito , che la maggiorazione dell'importo originario di Lire 30.000, prevista dall' art. 6 della legge 140/85, per gli ex combattenti e assimilati ( orfani di guerra), spetta in misura rivalutata in base alla perequazione

- 8 -

automatica calcolata a partire dall'entrata in vigore della legge anche per le pensioni con decorrenza successiva.

Tale pronunciamento, anche se non risolve il contenzioso in atto, contribuisce ad indebolire ulteriormente l'interpretazione sostenuta dall' INPS e rafforza la posizione dell'INCA CGIL che aveva già avuto pronunciamenti positivi dal Tribunale di Pistoia e dalla Corte di appello di Firenze.

### **Contribuzione mista**

#### **Requisiti per il diritto e la decorrenza della pensione**

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che si era formato in merito ai requisiti per il diritto e la decorrenza della pensione in caso di cumulo della contribuzione da lavoro dipendente ( accreditata presso il FPLD-INPS ) e da lavoro autonomo ( accreditata presso una o più Gestioni speciali per Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti ).

Sull'argomento si erano formati due diversi orientamenti. Uno, in base al quale, considerando che l'AGO è unitaria, sia pure articolata in più Gestioni, si deve fare riferimento ai requisiti previsti dalla Gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento della maturazione di tali requisiti; l'altro che, tenendo conto del fatto che il cumulo della contribuzione è previsto dalla sola normativa stabilita per le Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi ( art. 16 della legge 233/1990 ).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale recependo questa seconda impostazione: in caso di cumulo della contribuzione si deve fare riferimento ai requisiti previsti dalla normativa delle gestioni Speciali per i lavoratori autonomi.

#### **Corte di Cassazione – Sezioni Unite - Sentenza n° 2861/2005**

### **TFR – Statali non di ruolo**

#### **Disciplina generale sull'eredità**

L' Indennità di fine rapporto segue la disciplina generale sull'eredità anche per i dipendenti non di ruolo.

Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con apposita sentenza, che ha bocciato una vecchia norma ( l'art. 9, comma 3 del Dlgs. 207/47). In base a questa disposizione, alla morte del dipendente statale non di ruolo, l'indennità va solo alle persone indicate dalla stessa, ponendo in essere un regime speciale rispetto alle leggi di successione.

I giudici spiegano che in questo modo si crea una “ *disparità di trattamento*” tra dipendenti statali non di ruolo e i dipendenti privati. Mentre “ *gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali*”.

Di conseguenza tali indennità devono ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte e devono.

#### **Corte Costituzionale – sentenza n° 458 del 23/12/2005**